

# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE  
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI  
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

**Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 28/04/2021**



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

## CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE


- Articolo 1 – Disposizioni comuni
- Articolo 2 – Presupposto di applicazione del canone

## CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

- Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale
- Articolo 4 - Funzionario Responsabile
- Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari
- Articolo 6 - Autorizzazioni
- Articolo 7 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 8 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Articolo 9 - Validità dell'autorizzazione
- Articolo 10 - Anticipata rimozione del mezzo pubblicitario
- Articolo 11 - Limitazioni e divieti di installazione dei mezzi pubblicitari
- Articolo 12 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
- Articolo 13 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
- Articolo 14 - Presupposto del canone
- Articolo 15 - Soggetto passivo
- Articolo 16 - Modalità di applicazione del canone
- Articolo 17 - Definizione di insegna d'esercizio
- Articolo 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 19 - Dichiarazione
- Articolo 20 - Pagamento del canone
- Articolo 21 - Rimborsi e compensazione
- Articolo 22 - Accertamento
- Articolo 23 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Articolo 24 - Mezzi pubblicitari vari
- Articolo 25 – Riduzioni
- Articolo 26 - Esenzioni

## CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni
- Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni
- Articolo 29 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Articolo 30 - Materiale pubblicitario abusivo
- Articolo 31 - Riduzione del diritto
- Articolo 32 - Esenzione dal diritto
- Articolo 33 - Pagamento del diritto
- Articolo 34 - Norme di rinvio



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

## CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 35 - Disposizioni generali
- Articolo 36 - Funzionario Responsabile
- Articolo 37 - Tipologie di occupazioni
- Articolo 38 - Occupazioni abusive
- Articolo 39 - Domanda di occupazione
- Articolo 40 - Contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
- Articolo 41 - Obblighi del concessionario
- Articolo 42 - Durata dell'occupazione
- Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione
- Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
- Articolo 45 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
- Articolo 46 - Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Articolo 47 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
- Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone
- Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di Telecomunicazione
- Articolo 51 - Soggetto passivo
- Articolo 52 – Agevolazioni
- Articolo 53 – Esenzioni
- Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva
- Articolo 57 – Rimborsi
- Articolo 58 – Sanzioni

## CAPO V – CANONE MERCATALE

- Articolo 59 - Disposizioni generali
- Articolo 60 - Funzionario Responsabile
- Articolo 61 - Domanda di occupazione
- Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 63 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
- Articolo 64 - Occupazioni abusive
- Articolo 65 - Soggetto passivo
- Articolo 66 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Articolo 67 - Accertamento e riscossione coattiva
- Articolo 68 – Rimborsi
- Articolo 69 – Sanzioni
- Articolo 70 - Attività di recupero



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

## CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Il canone unico patrimoniale di cui al presente regolamento sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano i tributi sostituiti dal canone unico patrimoniale non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

### Articolo 2 - Presupposto di applicazione del canone

1. Presupposto dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale è:
  - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. L'applicazione del canone dovuto per i messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) di cui al medesimo comma.



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

## **CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di spazi e di aree pubbliche di cui al Capo IV del presente regolamento.

### **Articolo 4 - Funzionario Responsabile**

1. Al Responsabile dell'Ufficio Tributi sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

### **Articolo 6 - Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari nel territorio del Comune di Dello è soggetta ad autorizzazione secondo le disposizioni stabilite nel presente regolamento, ferma restando l'osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, nonché da provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.

### **Articolo 7 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari è attivato dalla presentazione al protocollo del Comune di Dello della relativa istanza, indirizzata all'Ufficio Tributi e alla Polizia Locale.
2. La domanda deve contenere, a pena di improcedibilità:



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728

[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente;
  - b) l'indicazione dell'area pubblica o privata in cui si richiede l'installazione del mezzo pubblicitario;
  - c) la durata dell'installazione;
  - d) una dichiarazione con la quale il richiedente attesta che il mezzo pubblicitario che intende installare è realizzato ed è posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle disposizioni di legge vigenti, con assunzione di ogni responsabilità al riguardo, nonché l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. All'istanza deve essere inoltre allegato:
- a) Un bozzetto, una fotografia, o comunque una descrizione particolareggiata del mezzo pubblicitario da installare, con l'indicazione delle dimensioni, delle caratteristiche, nonché del materiale con il quale è realizzato;
  - b) Il nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se trattasi di strada statale, regionale o provinciale/il benessere dell'amministratore condominiale o di eventuali comproprietari;
4. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione costituisce titolo per l'installazione dei mezzi pubblicitari e deve sempre precedere l'installazione medesima.
5. Il provvedimento di autorizzazione sarà rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tributi nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
- a) Marca da bollo;
  - b) Versamento dei diritti di segreteria, effettuato sul c/c intestato al Comune di Dello;
  - c) Versamento del Canone, effettuato sul c/c intestato al Comune di Dello.
6. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:
- a) I dati identificativi del soggetto cui è rilasciata l'autorizzazione;
  - b) La misura del mezzo pubblicitario e la durata dell'installazione;
  - c) Gli eventuali divieti e le limitazioni stabiliti;
  - d) Gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare dell'autorizzazione;
  - e) L'importo, i termini e le modalità di versamento del canone, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporta la revoca dell'autorizzazione.
7. In caso di presentazione di più istanze di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sulla stessa area pubblica libera, la precedenza sarà accordata all'impianto del mezzo pubblicitario relativo all'attività svolta nelle immediate adiacenze del luogo oggetto di istanza.

## **Art 8 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo dei mezzi pubblicitari.
2. I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

pubblicitari e propagandistici in genere, luminosi e non, devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le predette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere debitamente documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

3. In ogni caso i mezzi pubblicitari non devono generare confusione con la segnaletica stradale e limitarne la percettibilità, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.
4. È fatto altresì obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
  - a) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari installati e delle relative strutture di sostegno, in modo da evitare qualsiasi forma di decadimento dell'aspetto estetico che possa influire negativamente sull'arredo urbano;
  - b) Approntare gli interventi che si rendano necessari per assicurare la sicurezza del mezzo;
  - c) Ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese, entro 10 giorni dalla richiesta degli Uffici Comunali, nel caso in cui dall'installazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, ovvero nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento autorizzatorio;
  - d) Provvedere alla rimozione del mezzo al momento della scadenza dell'autorizzazione, nonché in caso di revoca della stessa.

## **Articolo 9 – Validità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, che deve essere intestata al soggetto richiedente, ha validità dalla data del rilascio per un periodo di tre anni ed è rinnovabile. Se non si provvede al versamento del relativo canone annuale entro 30 giorni dal rilascio, l'autorizzazione si intende cessata di diritto, senza che sia necessaria alcuna diffida o costituzione in mora.
2. L'autorizzazione si intende rinnovata con il semplice versamento del canone annuale, oppure della prima rata in caso di accordata rateizzazione del canone, sul conto corrente dell'Ente entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Il titolare dell'autorizzazione può rinunciare alla stessa con apposita comunicazione presentata all'Ufficio Protocollo e indirizzata all'Ufficio Tributi. Se al momento della presentazione della comunicazione l'installazione pubblicitaria non è ancora stata realizzata, la rinuncia dell'interessato comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo. Qualora l'installazione sia già stata effettuata, la rinuncia all'autorizzazione comporta un'adeguata riduzione del canone dovuto, rapportata ai mesi interi di mancato godimento.
4. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi statali o regionali, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi, fatto salvo nei casi di subentro in attività produttive se i mezzi pubblicitari non subiscono sostanziali modifiche.



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728

[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

## **Articolo 10 - Anticipata rimozione del mezzo pubblicitario**

1. Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento il provvedimento di autorizzazione, senza alcun obbligo di indennizzo, qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico che rendano non più possibile l'installazione del mezzo pubblicitario.
2. Il Comune può altresì revocare l'autorizzazione concessa nelle seguenti ipotesi:
  - a) Quando il mezzo pubblicitario risulti posizionato in violazione delle disposizioni e degli obblighi contenuti nel provvedimento autorizzatorio;
  - b) In caso di mancato versamento del canone annuale, ovvero di due rate, nei termini previsti;
  - c) Quando l'amministrazione comunale lo ritenga opportuno, senza possibilità di appello da parte del titolare dell'autorizzazione.
3. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone. In tal caso il titolare dell'autorizzazione ha facoltà di rinunciare, dandone comunicazione entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
4. Nel caso di obbligo di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinato dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
5. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
6. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
7. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

## **Articolo 11 - Limitazioni e divieti di installazione dei mezzi pubblicitari**

1. Il Responsabile del procedimento, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento, nonché delle prescrizioni contenute in leggi e regolamenti in materia, non rilascia l'autorizzazione all'installazione quando:
  - a) Venga richiesta l'installazione dei mezzi pubblicitari in luoghi di interesse storico od artistico o nelle loro immediate adiacenze;
  - b) I mezzi pubblicitari debbano essere installati in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali;
  - c) Venga richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari con caratteristiche contrastanti con lo stile architettonico dell'arredo urbano;
  - d) Venga richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari contrastanti con le caratteristiche degli edifici compresi nella zona;





# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

- e) Sia richiesta l'installazione nei parchi comunali o in zone di particolare pregio paesaggistico di mezzi pubblicitari che possano incidere negativamente sulle caratteristiche del luogo o sulla bellezza naturale dei paesaggi;
  - f) Venga richiesta l'apposizione di segnali reclamistici orizzontali sulle strade;
  - g) L'installazione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta e nella zona di rispetto del cimitero;
  - h) L'apposizione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sui muri di cinta di edifici adibiti ad ospedali od ospizi;
  - i) L'installazione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta o nelle immediate adiacenze di chiese o altri edifici di culto;
  - j) I mezzi pubblicitari di cui viene richiesta l'installazione abbiano caratteristiche tali da deturpare il paesaggio o sminuire, con la loro presenza, l'importanza di monumenti, di palazzi, ad aree considerate di interesse storico, culturale ed artistico;
  - k) L'installazione provochi, nella zona oggetto della richiesta, un sovraffollamento di mezzi pubblicitari.
2. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti le scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, ai luoghi di culto e similari, agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
  3. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
  4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

## **Articolo 12- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

## **Articolo 13 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente, ai fini dell'applicazione a titolo di indennizzo del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

## **Articolo 14- Presupposto del canone**

3. Presupposto di applicazione del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
4. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

## **Articolo 15 - Soggetto passivo**

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento del canone il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
3. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

## **Articolo 16 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone, in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

## **Articolo 17 - Definizione di insegna d'esercizio**

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio relative ad attività commerciali e di produzione di beni o servizi, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728

[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

## **Articolo 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua, pari ad euro 30,00 e della tariffa standard giornaliera, pari ad euro 0,60, di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe. Il calcolo del canone dovuto sarà effettuato mediante la formula:  
Tariffa (giornaliera) x coefficiente x mq. (x giorni di diffusione)
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

## **Articolo 19 - Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Commercio e Tributi, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

## **Articolo 20 - Pagamento del canone**

1. Il canone deve essere assolto per la prima annualità, o per il diverso periodo di riferimento dell'installazione, al momento del rilascio dell'autorizzazione ed è commisurato al tempo occorrente tra la data del rilascio ed il 31 dicembre successivo. Le annualità successive devono essere pagate entro la data del 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento sul conto corrente di tesoreria dell'Ente impositore oppure, nel caso in cui sia affidata a soggetti terzi la riscossione del canone, mediante versamento ad altri soggetti individuati tra quelli previsti dall'art 52, comma 5, del D. Lgs.15 dicembre 1997 n°446.
3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; il canone annuale può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il canone non è dovuto qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

## **Articolo 21 - Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il Funzionario Responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

## **Articolo 22 - Accertamento**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728

[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, può concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

## **Articolo 23 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

## **Articolo 24 - Mezzi pubblicitari vari**

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 30 punti percentuali. È comunque vietato il lancio di oggetti e manifestini dagli aeromobili.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 30 punti percentuali.



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 20 punti percentuali.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 30 punti percentuali.

## **Articolo 25 - Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Nel caso la pubblicità effettuata dai soggetti di cui al comma precedente sia realizzata con il patrocinio del Comune di Dello il canone non è dovuto.

## **Articolo 26 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  - b) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

## **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.





# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

2. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

## **Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,00 per ciascuna commissione.

## **Articolo 29 - Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

## **Articolo 30 - Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

## **Articolo 31 - Riduzione del diritto**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.
2. Nel caso le affissioni siano effettuate dai soggetti di cui al comma precedente con il patrocinio del Comune di Dello il canone non è dovuto.

## **Articolo 32 - Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Dello e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## **Articolo 33 - Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, mediante versamento sul conto corrente di tesoreria dell'Ente impositore oppure, nel caso in cui sia affidata a soggetti terzi la riscossione del canone, mediante versamento ad altri soggetti individuati tra quelli previsti dall'art 52, comma 5, del D. Lgs.15 dicembre 1997 n°446.

## **Articolo 34 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto dalla vigente legislazione statale e regionale.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 35 - Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

## **Articolo 36 - Funzionario Responsabile**

1. Al Responsabile dell'Ufficio Tributi sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

## **Articolo 37 - Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale possono essere permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

## **Articolo 38 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale rileva la violazione con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessione in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

## **Articolo 39 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare al protocollo del Comune



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

di Dello e indirizzare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio dell'apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività, salvo quanto disposto da altre norme.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

## **Articolo 40 - Contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione**

1. Ricevuta la domanda, il Responsabile del procedimento procede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata. In base ai risultati dell'istruttoria effettuata circa la completezza e la regolarità della domanda, il Responsabile formula richiesta di integrazione ove la domanda risulti incompleta, ovvero rilascia o nega la concessione o l'autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.
2. L'atto di concessione o di autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione dell'area pubblica e deve contenere:
  - a) L'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale del beneficiario della concessione o dell'autorizzazione, nel caso sia persona fisica o impresa individuale, ovvero la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante, nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica;
  - b) L'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico concessa e la relativa misura di superficie o estensione lineare;
  - c) La durata e l'eventuale periodicità dell'occupazione concessa;
  - d) Le specifiche finalità per le quali è concesso l'utilizzo dello spazio pubblico e le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è eventualmente subordinato il provvedimento concessorio o autorizzatorio;
  - e) L'indicazione della tariffa, l'importo complessivo dovuto e le modalità di pagamento.
3. Il Responsabile può subordinare il rilascio della concessione o dell'autorizzazione al versamento di un deposito cauzionale o alla presentazione di una fidejussione bancaria o di una polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta quando:
  - a) L'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
  - b) Dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
  - c) Particolari motivi e circostanze lo rendano necessario.

## **Articolo 41 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) versare il canone alle scadenze fissate;
  - c) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata e di utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
  - d) rispettare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

- e) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del canone;
  - f) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso. Qualora il cedente sia in debito verso l'Amministrazione comunale per il pagamento di canoni relativi ad annualità pregresse, la procedura di subentro nel provvedimento di concessione o autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia assolto, eventualmente anche dal subentrante medesimo.

## **Articolo 42 - Durata dell'occupazione**

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

## **Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 40, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

## **Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione della norma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728

[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

## **Articolo 45 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione**

1. Il Comune, con atto motivato del competente Ufficio comunale, può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

## **Articolo 46 - Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

## **Articolo 47 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del





# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

## **Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, calcolato mediante la formula:  
Tariffa annua x coefficiente x mq.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie, calcolato mediante la formula:  
Tariffa giornaliera x coefficiente x mq. x giorni di occupazione.

## **Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato in caso di eventuali effettivi e comprovati maggiori oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

## **Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Ufficio Comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a) durata minima 6 anni;
  - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
  - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
  - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
  - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

## **Articolo 51 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## **Articolo 52 - Agevolazioni**

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
  - a) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
  - b) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

## **Articolo 53 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, in genere, e le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- h) le occupazioni realizzate per iniziative politiche, culturali e sportive, effettuate per fini non economici, patrocinate dal Comune, anche congiuntamente ad altri Enti;
- i) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- j) vasche biologiche;
- k) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- o) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- q) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- r) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

## **Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità, o per il diverso periodo di riferimento dell'occupazione, va eseguito al momento e comunque entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato mediante versamento sul conto corrente di tesoreria dell'Ente impositore oppure, nel caso in cui sia affidata a soggetti terzi la



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

riscossione del canone, mediante versamento ad altri soggetti individuati tra quelli previsti dall'art 52, comma 5, del D. Lgs.15 dicembre 1997 n°446.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in tre rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

## **Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

## **Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

## **Articolo 57 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

## **Articolo 58 – Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, può concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.
8. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

## **CAPO V – CANONE MERCATALE**

### **Articolo 59 - Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il canone mercatale di cui all'art 1 comma 837 della Legge 160/2019, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art 1,



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

comma 816, della stessa legge e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art 1 comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 60 - Funzionario Responsabile**

1. Al Responsabile dell'Ufficio Tributi sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

## **Articolo 61 - Domanda di occupazione**

1. Le procedure relative alla richiesta di partecipazione al mercato settimanale e all'emissione della conseguente autorizzazione sono disciplinate dalla legislazione nazionale e regionale e dai Regolamenti Comunali vigenti in materia di esercizio del commercio su area pubblica.

## **Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, sul cui importo si calcola la graduazione del canone in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

## **Articolo 63 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

## **Articolo 64 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

## **Articolo 65 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.





# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728  
[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## **Articolo 66 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma "PagoPa", di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

## **Articolo 67 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

## **Articolo 68 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.



# COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)  
TEL. 0309718012 - FAX 0309718728

[www.comune.dello.bs.it](http://www.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@pec.comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.dello.bs.it)  
[protocollo@comune.dello.bs.it](mailto:protocollo@comune.dello.bs.it)

## **Articolo 69 – Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, può concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

## **Articolo 70 - Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.